

Disposizione tecnica di funzionamento n. 11 MGAS

(ai sensi dell'articolo 4 della Disciplina del mercato del gas naturale, approvata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 marzo 2013, come successivamente modificata e integrata)

Titolo	Prezzo di riferimento e prezzo di chiusura
---------------	---

Riferimenti normativi	Articolo 32, comma 32.8, Articolo 37, comma 37.8, Articolo 54, comma 54.6, e Articolo 59, comma 59.10, della Disciplina del mercato del gas naturale
-----------------------	--

Pubblicata in data 1° aprile 2017

1. Premessa

L'articolo 32, comma 32.8, l'articolo 37, comma 37.8 e l'articolo 59, comma 59.10 della Disciplina prevedono, rispettivamente, per il MGP-GAS, il MI-GAS e il MT-GAS, che il GME, al termine della fase di negoziazione continua, possa determinare e pubblicare un prezzo di riferimento, nonché un prezzo di chiusura secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 54, comma 54.6, della Disciplina prevede che entro il termine definito nelle DTF, il GME determina e pubblica un prezzo di riferimento del MGS calcolando la media dei prezzi di remunerazione corrispondenti a ciascuna impresa di stoccaggio, ponderata per le relative quantità.

2. Prezzo di riferimento

Il GME, al termine di ciascuna sessione di negoziazione continua del MGP-GAS, MI-GAS e MT-GAS, determina per ogni contratto oggetto di negoziazione, un prezzo di riferimento pari alla media dei prezzi a cui si sono concluse le negoziazioni nel corso della sessione stessa, ponderata per le quantità oggetto di ciascuna negoziazione.

Il GME, entro le ore 11 del giorno del giorno-gas successivo a quello oggetto di negoziazione del MGS, determina un prezzo di riferimento pari alla media dei prezzi di remunerazione corrispondenti a ciascuna impresa di stoccaggio, ponderata per le relative quantità.

3. Prezzo di chiusura

Il prezzo di chiusura è pari al prezzo di riferimento.